

@ 222	Settore Pubblici Esercizi	Argomento Subingresso in attività di somministrazione
----------	------------------------------	--

Domanda: (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande: subentro)

Risposta: (formulata con nota prot. n. 161187/59.06 del 23 marzo 2010)

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge regionale 29/2007, nel caso di trasferimento della gestione di un esercizio di somministrazione, il proprietario decade dall'autorizzazione se non richiede la reintestazione entro centottanta giorni dalla data di cessazione della gestione o se entro tale data l'attività non inizia.

Il medesimo articolo, precisa, altresì, che la reintestazione dell'autorizzazione è possibile solamente laddove il proprietario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge.

Ciò posto, appare evidente che il proprietario, alla cessazione della gestione, ha due possibilità:

- a. può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione per esercitare l'attività direttamente; in tal caso il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti morali e professionali,
- b. può trasferire ad altri la gestione dell'azienda, la cui attività dovrà essere avviata entro centottanta giorni dalla cessazione degli effetti del primo contratto.

Stante quanto sopra, nel secondo caso prospettato, il proprietario non è tenuto a presentare alcuna domanda di autorizzazione/reintestazione dell'autorizzazione ed ai fini documentali il comune può procedere direttamente al passaggio dal primo al secondo gestore.

Ricordando che il presente parere è espresso in funzione dei rapporti di collaborazione tra Regione ed enti locali ed assume pertanto carattere facoltativo e non vincolante, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE - avv. Giorgia Vidotti
REGIONE VENETO - Direzione Commercio